

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 592/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 giugno 2008

che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Per tener conto delle modifiche legislative in taluni Stati membri è necessario adeguare alcuni allegati del regolamento (CEE) n. 1408/71 ⁽³⁾.

- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1408/71,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II, II bis, III, IV, VI e VIII del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono modificati come specificato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 17 giugno 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ

⁽¹⁾ Parere del 25 ottobre 2007 (GU C 44 del 16.2.2008, pag. 106).

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 15 gennaio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 maggio 2008.

⁽³⁾ GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1992/2006 (GU L 392 del 30.12.2006, pag. 1).

ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono modificati come segue:

- 1) l'allegato I è modificato come segue:
 - a) nella parte I, alla rubrica «J. IRLANDA», il testo è sostituito dal seguente:
 - «1. Il termine “lavoratore subordinato” ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii), del regolamento designa la persona che è assicurata a titolo obbligatorio o volontario conformemente a quanto disposto nelle sezioni 12, 24 e 70 della legge del 2005 relativa alla previdenza sociale (Social Welfare Consolidation Act 2005).
 2. Il termine “lavoratore autonomo” ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii), del regolamento designa la persona che è assicurata a titolo obbligatorio o volontario conformemente a quanto disposto nelle sezioni 20 e 24 della legge del 2005 relativa alla previdenza sociale (Social Welfare Consolidation Act 2005).»;
 - b) la parte II è modificata come segue:
 - i) alla rubrica «J. IRLANDA», il testo è sostituito dal seguente:

«Per determinare il diritto alle prestazioni in natura di malattia e maternità in base al regolamento, il termine “familiare” designa qualsiasi persona che si consideri a carico del lavoratore dipendente o autonomo per l'applicazione delle leggi sulla sanità 1947-2004 (Health ACTS 1947 to 2004).»;
 - ii) alla rubrica «P. UNGHERIA», il testo è sostituito dal seguente:

«Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III, capo 1 del regolamento, il termine “familiare” designa il coniuge o un figlio a carico ai sensi dell'articolo 685, lettera b), del codice civile.»;
- 2) l'allegato II è modificato come segue:
 - a) nella parte I, alla rubrica «I. FRANCIA», il testo è sostituito dal seguente:

«I regimi a prestazione complementare per lavoratori autonomi nel settore artigianale, industriale, commerciale o delle libere professioni, i regimi a prestazione complementare di assicurazione vecchiaia per lavoratori autonomi nel campo delle libere professioni, i regimi a prestazione complementare di assicurazione invalidità o di assicurazione sulla vita per lavoratori autonomi, nonché i regimi a prestazione complementare di assicurazione vecchiaia per medici e ausiliari medici convenzionati, di cui rispettivamente agli articoli L 615-20, L 644-1, L 644-2, L 645-1 e L 723-14 del codice di sicurezza sociale.»;
 - b) nella parte II, alla rubrica «T. POLONIA», il testo è sostituito dal seguente:

«Assegno di nascita unico (legge relativa alle prestazioni familiari).»;
- 3) nell'allegato II bis, alla rubrica «J. IRLANDA», il testo è sostituito dal seguente:
 - «a) assegno per persone in cerca di impiego (legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale, terza parte, capitolo 2);
 - b) pensione statale (non contributiva) (legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale, terza parte, capitolo 4);
 - c) pensione (non contributiva) di vedova e pensione (non contributiva) di vedovo (legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale, terza parte, capitolo 6);
 - d) assegno d'invalidità (legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale, terza parte, capitolo 10);
 - e) assegno di mobilità (Health Act 1970, Sezione 61);
 - f) pensione a favore dei ciechi (legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale, terza parte, capitolo 5).»;

- 4) l'allegato III, parte A, è modificato come segue:
- a) al punto 16, alla rubrica «GERMANIA-UNGHERIA», il testo è sostituito dal seguente:
- «a) l'articolo 40, paragrafo 1, lettera b) della convenzione sulla sicurezza sociale del 2 maggio 1998;
- b) punto 16 del protocollo finale di detta convenzione.»;
- b) al punto 28, alla rubrica «UNGHERIA-AUSTRIA», il testo è sostituito dal seguente:
- «L'articolo 36, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 31 marzo 1999.»;
- 5) l'allegato IV è modificato come segue:
- a) la parte A è modificata come segue:
- i) alla rubrica «J. IRLANDA», il testo è sostituito dal seguente:
- «La parte 2, capitolo 17, della legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale.»;
- ii) alla rubrica «R. PAESI BASSI» è aggiunto il punto seguente:
- «c) de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen — (legge sul lavoro e il reddito in base alla capacità lavorativa) (WIA) del 10 novembre 2005.»;
- b) la parte C è modificata come segue:
- i) alla rubrica «P. UNGHERIA», il testo è sostituito dal seguente:
- «Nulla.»;
- ii) alla rubrica «S. AUSTRIA», il testo è sostituito dal seguente:
- «1. Tutte le domande di prestazione a norma della Allgemeines Sozialversicherungsgesetz — (legge sull'assicurazione sociale generale) (ASVG), della Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz — (legge sull'assicurazione sociale per le persone che esercitano un'attività industriale o commerciale) (GSVG) e della Bauern Sozialversicherungsgesetz (legge sull'assicurazione sociale per gli agricoltori) (BSVG), nella misura in cui gli articoli 46 *ter* e 46 *quater* del regolamento non sono applicabili.
2. Tutte le domande relative alle prestazioni elencate in prosieguo sulla base di un conto pensioni a norma della Allgemeines Pensionsgesetz (legge generale sulle pensioni) (APG), nella misura in cui gli articoli 46 *ter* e 46 *quater* del regolamento non sono applicabili:
- a) pensioni di vecchiaia;
- b) pensioni d'invalidità;
- c) pensioni di reversibilità, sempreché non debba essere calcolato alcun aumento della prestazione per i mesi di assicurazione supplementare in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 dell'APG.»;
- 6) l'allegato VI è così modificato:
- a) alla rubrica «D. DANIMARCA», il testo è modificato come segue:
- i) al punto 6, i termini «del 20 dicembre 1989» sono soppressi;
- ii) il punto 11 è sostituito dal seguente:
- «11. La prestazione provvisoria versata ai disoccupati che sono stati ammessi a beneficiare del regime "posto di lavoro flessibile" (ledighedsydelse) (conformemente alla legge relativa alla politica sociale attiva) è regolamentata dalle disposizioni del punto III, capitolo 6 (indennità di disoccupazione). Per quanto riguarda i disoccupati che si recano in un altro Stato membro, le disposizioni degli articoli 69 e 71 del regolamento si applicano quando lo Stato membro interessato dispone di regimi di occupazione simili per la stessa categoria di persone.»;

- b) alla rubrica «R. PAESI BASSI», il testo è modificato come segue:
- i) il punto 1, lettera a), punto ii), è sostituito dal seguente:
 - «ii) se non già inclusi al punto i), i familiari del personale militare attivo residenti in un altro Stato membro e le persone residenti in un altro Stato membro che, ai sensi del regolamento, hanno diritto all'assistenza sanitaria nello Stato di residenza quando i costi di tale assistenza sono a carico dei Paesi Bassi.»;
 - ii) il punto 1, lettera c), è sostituito dal seguente:
 - «c) Le disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia) e della Algemene wet Bijzondere Ziektekosten (legge generale sulle spese di malattia eccezionali) riguardanti l'obbligo al pagamento di contributi si applicano alle persone di cui alla lettera a) e ai loro familiari. Per quanto riguarda i familiari, i contributi sono versati dalla persona da cui discende il diritto all'assistenza sanitaria, ad eccezione dei familiari del personale militare residenti in un altro Stato membro, i quali li versano direttamente.»;
 - iii) il punto 4 è sostituito dal seguente:
 - «4. Applicazione della legislazione olandese relativa all'incapacità al lavoro
 - a) Tutti i lavoratori dipendenti o autonomi che non sono più assicurati in base alla Algemene arbeidsongeschiktheidswet — (legge relativa all'assicurazione generalizzata contro l'invalidità) (AAW) dell'11 dicembre 1975, alla Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen — (legge sull'assicurazione di incapacità al lavoro degli autonomi) (WAZ) del 24 aprile 1997, alla Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (legge relativa all'assicurazione contro l'invalidità) (WAO) del 18 febbraio 1966, o a norma della Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (legge sul lavoro e il reddito in base alla capacità lavorativa) (WIA) del 10 novembre 2005 sono considerati ancora assicurati al momento del verificarsi del rischio, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo III, capitolo 3 del regolamento, qualora siano assicurati contro lo stesso rischio in base alla legislazione di un altro Stato membro o, se non è il caso, abbiano diritto ad una prestazione corrispondente allo stesso rischio ai sensi della legislazione di un altro Stato membro. Tale ultima condizione è tuttavia considerata soddisfatta nei casi contemplati all'articolo 48, paragrafo 1.
 - b) Se l'interessato, in applicazione di quanto stabilito al punto a), ha diritto ad una prestazione di invalidità olandese, detta prestazione è liquidata a norma dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento:
 - i) se l'interessato, prima dell'invalidità, ha svolto attività lavorativa come lavoratore dipendente ai sensi dell'articolo 1, lettera a) del regolamento, nel rispetto delle disposizioni della WAO se l'invalidità è intervenuta prima del 1° gennaio 2004. Se l'invalidità è intervenuta il 1° gennaio 2004 o dopo tale data, l'importo della prestazione è calcolato sulla base della WIA;
 - ii) se l'interessato, prima dell'invalidità, ha svolto attività lavorativa in condizioni diverse da quelle del lavoratore dipendente ai sensi dell'articolo 1, lettera a) del regolamento, nel rispetto delle disposizioni della WAZ.
 - c) Per il calcolo delle prestazioni liquidate conformemente alla WAO o alla WIA o alla WAZ, le istituzioni dei Paesi Bassi tengono conto:
 - dei periodi di lavoro subordinato e dei periodi equiparati compiuti nei Paesi Bassi anteriormente al 1° luglio 1967;
 - dei periodi di assicurazione compiuti sotto la WAO;
 - dei periodi di assicurazione compiuti dopo l'età di 15 anni secondo la AAW, purché non coincidano con periodi di assicurazione compiuti secondo la WAO;
 - dei periodi di assicurazioni compiuti a norma della WAZ;
 - dei periodi di assicurazione compiuti a norma della WIA.
 - d) Per il calcolo della prestazione d'invalidità in applicazione dell'articolo 40, paragrafo 1 del regolamento, gli organismi dei Paesi Bassi non tengono conto del supplemento eventualmente concesso al titolare della prestazione in virtù della legge sui supplementi. Il diritto a tale supplemento e il suo importo sono determinati esclusivamente in base alle disposizioni della legge sui supplementi.»;

c) alla rubrica «S. AUSTRIA» è aggiunto il punto seguente:

«10. Per il calcolo dell'importo teorico di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera a) del regolamento per quanto riguarda le prestazioni fondate su un conto pensione a norma della Allgemeines Pensionsgesetz (legge generale sulle pensioni) (APG), l'istituzione competente prende in considerazione per ciascuno dei mesi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro, la parte di credito totale determinato conformemente all'APG il giorno dell'apertura del diritto a pensione che corrisponde al quoziente del credito totale del numero di mesi di assicurazione su cui è fondato il credito totale.»;

7) nell'allegato VIII, alla rubrica «J. IRLANDA», il testo è sostituito dal seguente:

«La prestazione per i figli, l'assegno (contributivo) per i tutori e i supplementi di pensione (contributiva) di vedovanza spettanti per i figli che soddisfano le condizioni previste dalla legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale e le successive modifiche.».
